



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"
CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N°

9000061

DEL

7 MAR 2017

OGGETTO: Rimborso spese processuali prof. P.V.-Procedimento penale n. 10737/08 RG NR Procura della Repubblica di Catania-n. 11247/11 RG GIP-n. 4363/16 RG. Tribunale di Catania, terza sez. penale.

<p>Settore Affari Generali</p> <p><i>Il Responsabile del procedimento</i> (Dott. Luca Di Fazio)</p> <p><u>Luca Di Fazio</u></p>	<p>IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dott. ssa M.A. Licciardello</p> <p><i>Su delega del Direttore Generale</i> Dott. Salvatore Cantaro <i>giusta deliberazione n. 566 del 30/06/2015</i></p>
<p>Settore Risorse Economiche e Finanziarie Bilancio 2017 Registrazione n° 107/2017</p> <p>Il Responsabile Settore Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p><u>Monica Deo</u></p>	<p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p>

Premesso:

-Che il prof. P.V., cod. ind. 3194, dipendente di ruolo di questa Azienda, con il profilo professionale di Direttore UOC Chirurgia Vascolare e Centro Trapianti P.O. Rodolico, è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Catania per il reato di cui all' art. 589 c.p. (decesso del sig. A.S., avvenuto in data 03/06/2008);

-Verificato che nel predetto procedimento giudiziario il dipendente coinvolto, ha avuto contezza di essere indagato solo a seguito di predisposizione di formulazione coatta del capo di imputazione, contenuta nella ordinanza n. 616/2013 del 18/01/2013, indirizzata dal GIP al PM, ex art. 409 cpp, e notificata all' indagato in data 27/01/2013, e che conseguentemente ha attribuito mandato al proprio legale di fiducia, Avv. Walter Rapisarda, con studio in Catania, via Asilo S. Agata 26, e al dott. Fabrizio Vanaria, con studio in Catania, corso Italia 135, ctp con competenze in medicina legale;

-Rilevato che il procedimento penale di che trattasi, ha avuto inizio in data 25/11/2008 (sequestro delle cartelle cliniche relative al ricovero del sig. A.S., previa presentazione di querela da parte dei congiunti), che solo in data 28/03/2012, nota prot. n. 15704, l' avv. Fioretto, in nome e per conto degli eredi della persona deceduta, ha inoltrato istanza risarcitoria, formalmente comunicata da questa Azienda, con nota prot. n. 19900 del 20/04/2012, al broker Willis Italia spa, gestore dei sinistri in nome e per conto della Compagnia Assicuratrice AM Trust Europe LTD, al fine di attivare la copertura assicurativa e gli obblighi conseguenti al contratto di polizza n. ITOMM1000104, con riferimento alla possibilità di ratificare la nomina del legale incaricato dal prof. P.V., nel proc. pen. già richiamato, o alternativamente, riconoscere al predetto sanitario, le spese sostenute, a conclusione favorevole del proc. pen. stesso;

-Preso atto che il broker Willis Italia spa, con nota prot. n. 60651 del 31/12/2012, ha trasmesso a questa Azienda, comunicazione della Assicurazione AM Trust, con la quale il sinistro viene archiviato "senza seguito", e di fatto rigettata la operatività della copertura di polizza, adducendo la motivazione secondo la quale il sinistro risulta verificatosi in data 25/11/2008 (sequestro delle cartelle cliniche), cioè in data antecedente rispetto al contratto assicurativo, la cui operatività decorre dal 12/04/2010, e come tale escluso dall' applicazione del predetto contratto assicurativo (art. 2);

-Accertato che il procedimento penale in argomento, a seguito di formulazione di imputazione coatta, ex art. 409 cpp, e dopo rituale udienza preliminare del 23/01/2014, è proseguito con decreto che dispone il giudizio, emesso dal GUP del Tribunale di Catania, nei confronti del prof. P.V., imputato del reato indicato in premessa;

-Tenuto conto che la fase dibattimentale, innanzi al Tribunale di Catania-III sez. penale, ha avuto inizio in data 28/04/2014 e si è conclusa in data 19/09/2016, con sentenza n. 4363/16, esecutiva ai sensi di legge dal 03/02/2017, in quanto non impugnata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, che ha pronunciato nei confronti dell' imputato, assoluzione ex art. 530 comma 1 cpp, poiché per gli avvenimenti contestati dal capo di imputazione "il fatto non sussiste";

-Che l' interessato ha presentato a questa Amministrazione istanza, pervenuta con nota prot. n. 9701 del 01/03/2017, finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute per la difesa nel predetto processo penale, allegando:

- 1) Copia sentenza di assoluzione n. 4363/16, pronunciata dal Tribunale di Catania, III sez. penale, in Data 19/09/2016;
- 2) Fattura n. 12/2014 del 05/05/2014, per l' importo di € 2.000,00 (acconto), per incarico difensivo, emessa dall' avv. Walter Rapisarda;
- 3) Fattura n. 7/2017 del 09/02/2017, per l' importo di € 8.150,74 (saldo), per incarico difensivo, emessa dall' avv. Walter Rapisarda;
- 4) Fattura n. 58 del 21/02/2017, per l' importo di € 4.880,00 emessa dal dott. Fabrizio Vanaria, ctp medico-legale;

-Preso atto che la predetta richiesta di rimborso spese processuali risulta, peraltro, successiva all' entrata in vigore della tariffazione aziendale approvata, unitamente all' allegato regolamento, con DDG n. 1349 del 25/11/2015;

-Che il precitato regolamento, introduce nuova tariffazione di rimborso spese per proc. pen. definiti con provvedimento di archiviazione a conclusione indagini preliminari, mentre conferma i limiti tariffari già in vigore in questa Azienda, relativamente ai processi penali definiti in I grado, come nel caso di che trattasi (limite tariffario massimo pari ad € 8.000,00 oltre oneri, per incarico legale-limite tariffario massimo pari ad € 4.000,00, oltre oneri, per incarico al ctp);

-Visto l'art. 25, commi 1 e 2 CCNL 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, il quale prevede che gli oneri di difesa, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, sono a carico dell'Azienda a condizione che non sussista conflitto di interesse con il dirigente medico coinvolto (comma 1), mentre nell'ipotesi in cui il sanitario procede alla nomina di un proprio legale di fiducia ha diritto, da parte della Azienda di appartenenza, in caso di conclusione favorevole del procedimento, al rimborso delle spese legali sostenute nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata applicata nei confronti di legale nominato dall'Azienda (comma 2);

-Visto che, l'importo delle fatture n. 12/2014 e n. 7/2017 trasmesse dal prof. P.V., per l'incarico conferito al proprio legale di fiducia, possono essere liquidate, nel pieno rispetto della tariffazione aziendale, per la cifra massima pari ad € 10.150,00 (€ 8.000,00+4% cpa+22% IVA), a carico di questa Amministrazione, mentre la differenza pari ad € 0,74 (settantaquattro centesimi//00) resterà a carico del prof. P.V.;

-Visto che la fattura n. 58/2017, trasmessa dal prof. P.V., per incarico conferito al ctp medico-legale per la somma complessiva di € 4.880,00 (€ 4.000,00+22% IVA), rientra nei limiti previsti dalla tariffazione aziendale in vigore e quindi, è da ritenersi congrua;

-Ritenuto pertanto, di dovere liquidare in favore del prof. P.V., l'importo complessivo di € 15.030,00 (€ quindicimilatrenta//00), a titolo di rimborso spese legali e peritali.

IL Responsabile del procedimento: Dott. Luca Di Fazio

DISPONE

- Procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore del prof. P.V., cod. ind. 3194, Direttore UOC Chirurgia Vascolare e Centro Trapianti P.O. Rodolico, della somma complessiva di € 15.030,00, a titolo di rimborso spese legali e peritali, sostenute per la difesa relativa al procedimento penale n. 10737/08 RGNR-n. 11247/11 RG GIP-n. 4663/16 RG Tribunale di Catania, III sez. penale;
- Imputare il costo complessivo di € 15.030,00, sul conto economico 30102040 "rimborso ai dipendenti per spese legali ed altro" del bilancio del corrente esercizio;
- Notificare il presente atto al Servizio Politiche del Personale-Trattamento Economico Universitari, onde procedere al rimborso delle suddette somme, per un totale pari a € 15.030,00 a favore del prof. P.V., cod. ind. 3194, codice fiscale VRXPFR61L14C351L.

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore Settore Affari Generali

(Dott. ssa M.A.  Micciardello)